

Schema di contratto

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in
Roma

tra

FONDARTIGIANATO, con sede in Roma, Via _____ n. _____,
codice fiscale n. _____, in persona del Sig. _____,
nato a _____, il _____, e per la carica domiciliato ove sopra, che
agisce nella qualità di _____, in prosieguo anche denominato più
semplicemente "Committente"

e

_____ con sede in _____, Via _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____, iscritta al
Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, in persona
del Sig. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato
per la carica _____, che agisce nella qualità di _____
della _____ [*EVENTUALE: in proprio e quale capogruppo
mandatario dell'associazione temporanea costituita con _____*]
in prosieguo denominata più semplicemente "Affidatario".

PREMESSO

- che con Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. _____ del _____,
il Committente ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della
realizzazione dei servizi di controllo dei Progetti di formazione, come meglio
specificati nel Disciplinare di gara;
- che l'Affidatario è risultato aggiudicatario della predetta gara;
- che sono state espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva di buona esecuzione
in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’espletamento dei servizi di controllo dei Progetti di formazione approvati ed ammessi a contributo da parte di Fondartigianato, come meglio specificati nel Disciplinare di gara.

Più specificatamente, la presente procedura di gara concerne la realizzazione delle attività di controllo dei Progetti di formazione finanziati dal Fondo con l’Invito 2°- 2012, pubblicato, come da delibera del CdA del 26/09/2012, nella G.U. del 09/11/2012, n° 131;

L’attività richiesta, da realizzarsi con il coordinamento e secondo le indicazioni del Fondo, consta nell’effettuazione delle c.d. **“visite in itinere”**, per verificare a campione la realizzazione dell’intervento formativo finanziato, nonché delle **“verifiche amministrativo-contabili”**, per controllare la documentazione di spesa riferita ai costi ammissibili rendicontati.

ARTICOLO 3

Normativa di riferimento

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’aggiudicatario dovrà fare riferimento alle normative applicabili in materia.

In ogni caso i servizi dovranno essere espletati tenendo conto dei documenti informativi od orientativi, delle direttive, delle istruzioni e degli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi dal Committente con riferimento alle attività oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 4

Disciplina contrattuale del rapporto

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in caso di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- a) il presente Contratto, le norme e i documenti ivi richiamati;
- b) il Bando, il Disciplinare di gara con gli allegati, le norme e i documenti ivi richiamati;
- c) l'offerta tecnico-economica dell'Affidatario, i documenti e le dichiarazioni presentati per l'ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;
- d) le leggi e le norme in genere applicabili al presente contratto.

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 5

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 6

Variazioni del servizio

E' in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Affidatario non potrà invece apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 7

Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto, inteso quale costo forfettario ed onnicomprensivo dei servizi richiesti con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto sono stabiliti in euro _____, (_____) al netto di IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dall'Affidatario.

Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte.

Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8

Modalità di pagamento

Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto, di importo pari al 30% del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

- un secondo acconto, di importo pari al 30 % del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di completamento delle visite in itinere;
- il saldo, per un importo pari al 40% del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Fondo di tutti i rendiconti.

L'Impresa si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per la Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell'Impresa.

L'Impresa si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti i contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 9

Termine di ultimazione - penale

La realizzazione delle attività oggetto della procedura di gara dovrà avvenire entro trenta mesi, e comunque nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti nell' Invito 2°-2012.

Nel caso in cui i tempi di realizzazione di alcuni interventi formativi non dovessero per qualsiasi motivo consentire la realizzazione delle attività di controllo nel termine di cui sopra, l'affidatario dovrà in ogni caso garantire,

senza alcuna indennità o costo aggiuntivo, il regolare espletamento del servizio anche con riferimento a tali interventi.

Nel caso in cui il Committente si avvalga della facoltà di disporre l'avvio delle attività nelle more della stipula del contratto il termine per la presentazione del progetto esecutivo decorrerà dalla data di ricezione dell'ordine di inizio attività da parte dell'Affidatario.

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle attività verrà applicata, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo maturato comporti il superamento di tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 15 del presente contratto.

L'applicazione della penale non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

Nel caso in cui per ottenere il pagamento della penale il Committente esca in tutto o in parte la cauzione di buona esecuzione, l'Affidatario è obbligato a reintegrare tale cauzione ai fini della prosecuzione del contratto.

ARTICOLO 10

Sospensioni e proroghe

Il Committente potrà disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario.

Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, potrà costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 15.

L'Affidatario, in presenza di circostanze obiettive e ad esso non imputabili che non consentano l'ultimazione delle attività nei tempi previsti, potrà richiedere al Committente la concessione di proroghe del termine di ultimazione. Queste potranno essere accordate solo subordinatamente all'assenso espresso dal Committente e nella misura da questi eventualmente stabilita.

Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del programma temporale e del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuirà all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggiori compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 11

Verifica e controllo sull'attività dell'Affidatario

Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso, che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.

Il Committente potrà effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo appositamente delegato.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente

all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto, a norma del successivo art. 15.

ARTICOLO 12

Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri l'esecuzione del servizio. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 15.

L'Affidatario si impegna inoltre a garantire l'espletamento del servizio con proprio personale.

Quanto sopra potrà essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

ARTICOLO 13

Riservatezza

L'Affidatario, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo

impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.

ARTICOLO 14

Proprietà degli elaborati - malleva

Come meglio specificato nel Disciplinare di gara, tutti gli elaborati e i documenti in genere che verranno prodotti dall'Affidatario in adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, al momento della consegna al Committente, passeranno nella piena proprietà del Committente, il quale sarà, pertanto, esclusivo titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola.

L'Affidatario, pertanto, si impegna fin d'ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati e di qualunque opera da essi derivata, nonché dell'uso delle referenze connesse alla realizzazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, se non previo ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Committente.

L'Affidatario inoltre presta al Committente la più ampia malleva per ogni eventuale danno che dovesse derivare a soggetti terzi per effetto di circostanze comunque connesse alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso in cui il Committente azioni la presente clausola di malleva in sede giudiziale l'Affidatario dovrà altresì tempestivamente costituirsi in giudizio chiedendo l'estromissione del Committente in virtù della presente clausola.

ARTICOLO 15

Risoluzione del contratto

E' in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto di cui al precedente art. 12;
- c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 10 di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) qualora l'ammontare della penale per ritardata ultimazione delle prestazioni superi il 10% (dieci per cento) del corrispondente importo netto contrattuale.

Il Fondo potrà inoltre, previa valutazione dei presupposti, disporre la risoluzione del contratto nei casi di liquidazione dell'impresa, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria.

In tutti i predetti casi il Committente potrà altresì procedere alla immediata escussione della cauzione di buona esecuzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16

Controversie

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 17

Spese contrattuali – IVA - Registrazione

Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, è soggetto ad imposta di registrazione in misura fissa.

Roma, _____

Il Committente

L’Affidatario

(_____)

(_____)

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- Art. 6 (variazioni del servizio)
- Art. 7 (corrispettivo)
- Art. 10 (sospensioni e proroghe)
- Art. 12 (divieto di cessione)
- Art. 14 (malleva)
- Art. 16 (foro competente)

Roma, _____

L’Affidatario

(_____)